



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERIFICA DELLA SCADENZA TRIMESTRALE PER INTRASTAT E BLACK LIST

Con la conclusione del primo trimestre 2011, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile clientela di verificare la periodicità di due adempimenti legati alla verifica delle operazioni poste in essere con operatori economici comunitari (modello Intrastat) e con operatori economici stabiliti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata previsti dai D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01 (comunicazione *black list*). Si tratta di regole già precedentemente segnalate, ma che si ritiene opportuno rammentare.

Si invitano pertanto tutti i clienti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato l'ammontare trimestrale delle operazioni** poste in essere con tali soggetti, verificando di non aver superato le soglie che comportano il **passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile**, provvedendo di conseguenza ad adeguare la scadenza di presentazione.

Di seguito si riepilogano le regole per la verifica della periodicità di entrambi tali adempimenti, invitando a prestare particolare attenzione in quanto le regole, sebbene possano a prima vista sembrare identiche, in realtà presentano non poche differenze.

La periodicità di presentazione dei modelli Intrastat

La presentazione degli elenchi Intrastat deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti (quindi tenendo conto anche delle operazioni poste in essere nel 2010), la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad € 50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000,00 e prestazioni di servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000,00 e prestazioni di servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli €50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli.

Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.

La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2011. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

- ▶ Gennaio 2011: acquisti €20.000 vendite €32.000;
- ▶ Febbraio 2011: acquisti €15.000 vendite €21.000;
- ▶ Marzo 2011: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, con riferimento al primo trimestre 2011 dovevano essere effettuati i seguenti invii:

- ➔ modello trimestrale con scadenza 25 marzo 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;
- ➔ modello mensile con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di marzo.

A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2011 occorre effettuare un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25/04/11). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile (la soglia di € 50.000 viene superata nel corso del mese di marzo).

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000, prestazioni di servizi rese per € 35.000, acquisti di beni per € 25.000 e servizi ricevuti per € 48.000, non determina il superamento della soglia;
- ➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000, prestazioni di servizi rese per € 5.000, acquisti di beni per € 15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso, le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale che avviene nel caso del modello intrastat).

Si ricorda, infine, che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mese / trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016